



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 519/2022

Determinazione n. **1070** del **19/05/2022**

Oggetto: RGP BIOMETANO S.R.L. - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I. - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO IN COMUNE DI ROMENTINO

IL DIRIGENTE

Premesso che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. prevede che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, siano soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalla Provincia nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che l'art. 8-bis del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. dispone, quale regime di autorizzazione per la produzione di biometano, la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora oppure l'autorizzazione unica per i casi diversi;

Considerato che in data 2 aprile 2021, prot. prov. n. 10058, è pervenuta la domanda ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. della Società RGP Biometano S.r.l., con sede legale in Genova, Piazza Piccapietra n. 70, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano (capacità produttiva di 550 Sm³/h) e quindi di gas naturale liquefatto da fonti rinnovabili (biomasse e reflui zootecnici) da ubicarsi nel comune di Romentino, Foglio 23, particelle 85, 121, 86, 87, 88, 174, 89, 182, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 176, 177, 133, 122 con accesso da Strada Torre Mandelli;

visti:

- gli atti della prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in modalità asincrona in data 27 maggio 2021;
- la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 13 ottobre 2021, prot. prov. n. 28116;
- gli atti della seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in modalità asincrona in data 5 novembre 2021;
- la documentazione trasmessa dal Proponente in data 23/11/2021, prot. prov. n. 32057;

Visti inoltre:

- prot. Prov. n. 30038/2021 – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Tutela archeologica – parere favorevole con prescrizioni;
- prot. Prov. n. 15672/2021 – Agenzia della accise, dogane e monopoli – parere favorevole con prescrizioni;

- prot. prov. n. 14105/2021 – Regione Piemonte Dir. OO.PP., Settore tecnico regionale – nessuna osservazione per mancanza di competenze specifiche sull'opera in progetto;
- prot. Prov. n. 32126/2021 nota Associazione Irrigazione Est Sesia su recepimento completo delle osservazioni presentate;
- prot. Prov. n. 30872/2021 – A.S.L. NO – Parere favorevole con prescrizioni;
- prot. Prov. n. 30311/2021 – Provincia di Novara – Uff. Pianificazione territoriale e Urbanistica;
- prot. Prov. n. 30562/2021 – nota Comune di Romentino nella quale si evidenzia che, relativamente alla documentazione edilizia, i chiarimenti riportati sono esaustivi;
- prot. MISE n. 164111/2021 – Ministero dello Sviluppo Economico – Nulla Osta posa condutture con prescrizioni, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- prot. Prov. n. 4129/2022 – Comando Vigili del Fuoco di Novara – parere favorevole con prescrizioni, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- prot. Prov. n. 4095/2022 – Acqua Novara VCO S.p.A. - nota su assenza scarichi in pubblica fognatura;
- prot. Prov. n. 3816/2022 – ARPA – contributo tecnico scientifico con prescrizioni;

vista inoltre la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Romentino n. 49 dell'8/09/2021 avente ad oggetto *"Insedimento impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine agricola. Adozione della variante automatica (variante parziale n. 10) al Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 15-bis, della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i."* con la quale la destinazione urbanistica dell'area d'impianto da "E1 – Aree agricole" è divenuta "E8: Aree agricole per la realizzazione di impianti di produzione energia o prodotti energetici da fonti rinnovabili";

Vista la Perizia Giurata trasmessa in data 07/03/2022, prot. Prov. n. 6152, relativa ai costi di dismissione dell'impianto;

Visto il Permesso di Costruire n. 5 del 13/05/2022 (con relativi elaborati) rilasciato dal Comune di Romentino e pervenuto in data 16/05/2022 prot. Prov. n. 13019;

Dato atto che alla scadenza fissata non sono pervenuti ulteriori contributi e che pertanto ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, comma 7, viene considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui Rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione;

Dato atto che con bonifico del 23/03/2021 sono stati versati i diritti istruttori;

Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare la società RGP Biometano S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di biometano in comune di Romentino;

Visti il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed il D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi nelle sedute del 27 maggio 2021 e 5

Determin. n. 1070 del 19/05/2022 pag. 2/10

novembre 2021;

- di rilasciare alla società RGP Biometano S.r.l., con sede legale in Genova, Piazza Piccapietra n. 70, l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano (550 Sm³/h) e quindi di gas naturale liquefatto da fonti rinnovabili (biomasse e reflui zootecnici) in comune di Romentino, Foglio 23, particelle 85, 121, 86, 87, 88, 174, 89, 182, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 176, 177, 133, 122 con accesso da Strada Torre Mandelli;
- di ricordare che, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti;
- di dare atto che, vista la Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Romentino n. 49 dell'8/09/2021 citata in premessa, il presente provvedimento ha effetto di variante allo strumento urbanistico comunale;
- di precisare che le operazioni di mero adeguamento materiale degli elaborati urbanistici dei piani regolatori vigenti non necessiteranno di ulteriore procedimento di variante e dovranno essere svolte tempestivamente a seguito del presente provvedimento, così come indicato dalla Circolare n. 4/AMB dell'8/11/2016 della Regione Piemonte;
- di stabilire che la presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che nel presente provvedimento confluiscono:
 - Permesso di costruire;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - Autorizzazione allo scarico
 - Parere sanitario ASL
 - Parere Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
 - Riconoscimento SOA ai sensi del Reg. CE 1069/2009;
 - Nulla osta MINCOM ai sensi del D.Lgs. 259/03
 - Valutazione progetto ai fini della prevenzione incendi;
 - Verifica impatto acustico;
 - Variante al PRGC ai sensi del comma 15bis dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.
- di stabilire che l'avvio e la conclusione dei lavori dovranno avvenire rispettivamente entro uno e tre anni dalla data del presente provvedimento, decorsi i quali, salvo proroga, l'autorizzazione perde efficacia;
- di prescrivere alla RGP Biometano S.r.l. l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
- di fissare a € 1.830.163,00 (unmilioneottocentotrentamila centosessantatre Euro) l'importo della fideiussione da stipulare in favore del Comune di Romentino per le opere di dismissione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi. Essa dovrà essere versata entro la data di avvio dei lavori secondo lo schema allegato alla D.G.P. 238/11, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati. Si ricorda in particolare che la mancata presentazione della fideiussione nei termini di legge o i mancati rinnovi e rivalutazioni comporteranno la revoca dell'Autorizzazione Unica;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni, al rispetto delle quali è condizionato il rilascio della presente autorizzazione;
- il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra dovrà essere trasmessa alla Provincia, al Comune di Romentino ed all'ARPA;

- di vincolare l’Autorizzazione Unica al rispetto delle prescrizioni che seguono e di quanto indicato negli atti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - Comando Vigili del Fuoco di Novara – Parere favorevole;
 - Ministero dello Sviluppo Economico – Nulla Osta;
 - P&I impianto di digestione anaerobica;
 - Permesso di costruire n. 5/2022 del Comune di Romentino e relativi elaborati;

1 – PRESCRIZIONI GENERALI

1.1 – Durante la costruzione e per tutta la durata della gestione dell’impianto:

- dovrà essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- dovrà essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le cautele idonee ad evitare effetti negativi sull’ambiente e, in caso di riscontrassero anomalie, dovranno essere tempestivamente messe in atto tutte le opportune azioni e gli interventi per porvi rimedio;
- dovranno essere salvaguardate la flora e la fauna e dovrà essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;

1.2 – dovrà essere garantito il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;

1.3 – dovrà essere nominato un direttore lavori per il controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché del rispetto delle prescrizioni e condizioni previste dal presente documento. Il nominativo, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovrà essere trasmesso al Comune di Romentino, alla Provincia di Novara ed all’ARPA. La messa in esercizio dell’impianto dovrà essere comunicata ai predetti Enti;

1.4 – dovrà essere consentito al personale tecnico incaricato dalla Provincia, dal Comune e da ARPA di accedere liberamente all’area interessata per effettuare controlli;

1.5 – dovrà essere indicato, prima dell’inizio dell’attività, a Provincia, Comune ed ARPA, il nominativo del Responsabile Tecnico dell’impianto;

1.6 – prima dell’inizio dei lavori la Ditta dovrà coordinarsi con le società titolari di sottoservizi al fine di evitare interferenze, in particolare nei confronti di impianti in tensione;

1.7 – l’Azienda potrà utilizzare, per la produzione di biometano, le seguenti sostanze: liquame bovino, letame bovino, pollina, triticale, sorgo in granella, pula di riso e vinaccia (totali stimati 233,2 m³/d, 186,7 t/d). L’utilizzo di sostanze differenti dovrà essere preventivamente comunicato a Provincia, Comune ed ARPA. Dovrà essere predisposto un registro delle sostanze avviate alla fase di digestione su cui annotare il quantitativo, in peso e volume, delle biomasse e la data di invio al processo di digestione. Il registro dovrà essere conservato presso la sede dell’impianto ed esibito su richiesta degli organi di controllo. Si ritengono validi anche registri su supporto informatico purché tutti i dati vengano conservati;

1.8 – la gestione e l’utilizzo del digestato dovranno essere conformi a quanto indicato nel Reg. Reg. 10/R e s.m.i.;

1.9 – dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative;

1.10 – al fine di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, si chiede che vengano seguite le indicazioni generali di buona pratica da adottare durante le operazioni di cantiere descritte nel documento “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale, revisione gennaio 2018” redatto da ARPA Toscana;

1.11 – gli esiti della caratterizzazione dei materiali derivanti dagli scavi per la realizzazione degli interventi in progetto dovranno essere inviati agli Enti prima dell’avvio dei lavori;

1.12 – dovrà essere prevista, prima dell'inizio dell'attività, la redazione di un documento di valutazione del rischio biologico, al fine di evitare la proliferazione della Legionella spp. Il documento di valutazione del rischio biologico dovrà descrivere le misure di controllo e gestione del rischio che si intendono adottare. Si suggerisce di redigere tale documento seguendo le "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi" (approvato in conferenza Stato-Regioni, seduta del 7 maggio 2015) e di inserirlo nel DVR;

1.13 – la dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Novara e prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.;

1.14 – la ditta dovrà assicurare la custodia dell'impianto;

1.15 – nella gestione dei rifiuti la Ditta deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente al deposito temporaneo;

1.16 – dovrà essere messo a punto un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate sui serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte degli Enti di controllo.

2 – PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

2.1 – Dovrà essere trasmesso alla Soprintendenza, per l'approvazione di competenza, un piano di sondaggi archeologici il cui posizionamento deve garantire una adeguata campionatura di tutta la linea di intervento;

2.2 - il piano di sondaggi deve essere redatto a firma di un archeologo qualificato e in possesso dei requisiti di legge (art. 9bis, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; D.M. 244 del 20.05.2019), senza onere per la Soprintendenza;

2.3 – in caso di segnalazione di anomalie e/o rinvenimenti di interesse archeologico, potranno essere richiesti ampliamenti e approfondimenti degli scavi ed eventuali varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto nonché impartite le istruzioni necessarie per un'adeguata documentazione e conservazione dei reperti.

3 – PRESCRIZIONI AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

3.1 – Il BioGNL, di origine biologica non destinato agli usi propri del soggetto che lo produce, è sottoposto ad accisa come sancito dal comma 5 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 504/95 e la Società dovrà attenersi alla normativa vigente in materia di accisa sul gas naturale e per l'attività di vendita a quanto previsto dagli artt. 3, 26 e 64 del D.Lgs. n. 504/95 e s.m.i.;

3.2 – la Ditta, prima di iniziare l'attività, dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane di Novara la richiesta di autorizzazione fiscale per l'esercizio dell'attività di commercializzazione e distribuzione di gas naturale per uso autotrazione ai consumatori finali.

4 – PRESCRIZIONI ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

4.1 – A seguito dello spostamento e della risagomatura del cavo irriguo ai margini dell'area di intervento, si dovrà procedere con il rivestimento del cavo stesso dando continuità alla dimensione ed alla tipologia attualmente esistente (canalette prefabbricate);

4.2 – le quote dei tratti di fosso modificati dovranno essere concordate con il Distretto "Romentino" di Est Sesia e la quota di riferimento per la parte terminale dovrà essere quella del fondo dell'edificio attualmente esistente a valle dell'attraversamento della strada a sud dell'area di intervento;

4.3 – al fine di consentire l'eventuale irrigazione dei terreni a est dell'area di intervento dovrà essere posizionato un nuovo bocchello, in sostituzione di quello già presente;

4.4 – all'interno della rete irrigua di Est Sesia, previa opportuna concessione onerosa, potranno essere smaltite le sole acque meteoriche da coperture e superfici pavimentate, con portate non superiori a 10 l/s in modo tale da non ostacolare il regolare deflusso idrico; tale scarico potrà avvenire nei soli periodi di attività della rete irrigua;

4.5 – la manutenzione del cavo irriguo, risultando interno all'area di impianto, sarà a carico della Ditta che

avrà l'obbligo di garantire il regolare deflusso delle acque al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività irrigua da parte di Est Sesia;

4.6 – prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata apposita domanda di concessione per interferenza e scarico secondo le modalità definite da Est Sesia;

4.7 – i terreni occupati dalle nuove opere, che perderanno la funzione irrigua, dovranno essere esclusi dal catasto consortile, con il contestuale pagamento del "contributo di recessione";

4.8 – l'esecuzione delle opere dovrà avere luogo durante il periodo di asciutta della rete irrigua, compreso indicativamente fra i mesi di ottobre e febbraio, fatte salve specifiche esigenze di dispense irrigue invernali.

5 – EMISSIONI IN ATMOSFERA E QUALITA' DELL'ARIA

5.1 – Per contenere le emissioni odorigene e di polvere di pula, dovranno essere adottate tutte le soluzioni proposte dal Gestore e di seguito riportate:

- copertura con soletta della prevasca di carico V0 e scarico dei liquami mediante botola di limitate dimensioni aperta per la sola durata delle operazioni;
- copertura con telo impermeabile in PVC delle trincee di stoccaggio (efficienza 90%);
- copertura con tettoia della platea e chiusura con portone apribile in modo automatico dei due settori adibiti a stoccaggio pollina e letame;
- copertura e contenimento perimetrale del settore di stoccaggio della pula di riso;
- tramoggia di carico con copertura apribile a comando solo durante l'utilizzo;
- chiusura del pozzetto di recupero condense off-gas e digestato;
- tubazioni interrate tra le linee di collegamento tra le vasche e il separatore

5.2 – con impianto funzionante e a regime dovrà essere condotta una campagna di misurazione degli odori secondo le modalità dettate dalla D.G.R. 9 gennaio 2017, n. 13-4554. Sulla base dei risultati ottenuti verrà fissata la successiva periodicità per la ripetizione dell'analisi;

5.3 - presso i recettori presenti nel raggio di 1 Km dall'impianto, non dovrà essere superata la concentrazione oraria di 1 UO/m³;

5.4 – al fine di contenere le emissioni diffuse che si potrebbero generare dalla gestione della pula di riso, per l'area di stoccaggio, oltre alla copertura con tettoia e la perimetrazione su tre lati, dovrà essere prevista la copertura sul quarto lato con bandelle di plastica;

5.5 – dovrà essere adottato apposito registro per l'annotazione dello stato di apertura/chiusura delle valvole di commutazione flussi relative ai due digestori secondari per il controllo degli eventi;

5.6 – in fase di progettazione esecutiva, dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA i dettagli tecnico-ingegneristici delle valvole di commutazione nonché del sistema di controllo della concentrazione di acido solforico in corrispondenza dei carboni attivi.

5.7 – al fine di limitare gli impatti derivanti dalla diffusione delle polveri, dovranno essere applicate le seguenti buone pratiche di cantiere:

- il contenimento delle polveri durante il trasporto del materiale dovrà essere garantito mediante copertura con telone dei carichi;
- in caso di necessità, l'abbattimento delle polveri aerodisperse dovrà essere garantito mediante bagnatura periodica della viabilità e delle aree di cantiere;
- i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità, al fine di limitare l'emissione di inquinanti nell'aria;
- attuare idonea limitazione della velocità dei mezzi sulle strade non asfaltate di cantiere e di accesso al sito (tipicamente 20 km/h);

- evitare la movimentazione dei materiali nelle giornate di vento intenso.

5.8 – Le emissioni in atmosfera convogliate sono autorizzate nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni di seguito indicate. I punti di emissione autorizzati risultano i seguenti:

PROVENIENZA	LIMITI ALLE EMISSIONI	IMP. ABBATTIMENTO
E1 torcia di emergenza		
E2 Off gas upgrading	COV 10 mg/m ³ H ₂ S 2 mg/m ³ UOE/m ³ 300 NH ₃ 5 mg/m ³ HCl 5 mg/m ³ HF 2 mg/m ³	
E3 cogeneratore 1068 kWt a metano	NOx 95 mg/m ³ CO 240 mg/m ³ polveri 50 mg/m ³ tenore di ossigeno 15%	Reattore catalitico DeNOx SCR
E4 caldaia ausiliaria 115 kW a metano	NOx 350 mg/m ³ polveri 5 mg/m ³ tenore di ossigeno 3%	

5.9 – i valori limite fissati nella tabella rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dagli impianti considerati. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati in tabella;

5.10 – qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;

5.11 – dovrà essere mantenuta in efficienza la torcia di sicurezza per consentire la combustione del biogas e del biometano in condizioni di emergenza. Al fine di conferire al sistema una maggiore affidabilità, la torcia dovrà essere dotata di sistemi automatici di accensione e controllo della fiamma. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere trasmessi a Provincia ed ARPA i dettagli tecnico-ingegneristici della stessa;

5.12 – la Ditta dovrà effettuare due rilevamenti delle emissioni in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime (termine di messa a regime stimato in sessanta giorni dall'avvio), per la determinazione dei suddetti parametri, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA, del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi ai predetti Enti entro 45 giorni dalla data di effettuazione;

5.13 – la Ditta dovrà effettuare autocontrolli periodici annuali sui punti di emissione E2 ed E3, triennali sul punto E4, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed all'ARPA, del periodo in cui si intendono effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti dovranno essere trasmessi ai predetti Enti entro 45 giorni dalla data di effettuazione, utilizzando il format in allegato;

5.14 – per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Ulteriori precisazioni sulle metodiche sono definite dal documento ARPA scaricabile alla pagina: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera/normetecnicheemissioniinatmosfera28_01_2019.doc;

5.15 – i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate secondo le norme UNI. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;

5.16 – al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri. I punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizioni potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

6 – IMPATTO ACUSTICO

6.1 – Le sorgenti sonore dovranno essere conformi a quanto riportato al par. 3 del documento "Valutazione Previsionale Impatto Acustico RGP Biometano – Via Torre Mandelli Romentino (NO)" del 6/10/2021;

6.2 – dovranno essere effettuati gli interventi di mitigazione acustica descritti nel documento presentato, nello specifico barriere fonoassorbenti e silenziatori da applicare a cogeneratore e stazione di liquefazione;

6.3 – il traffico veicolare dovrà essere di massimo 6 mezzi pesanti/ora e l'accesso al sito dovrà avvenire secondo il percorso riportato nella planimetria allegata al documento presentato;

6.4 – ad impianti installati e funzionanti a regime, dovranno essere effettuati dei rilievi fonometrici tesi a verificare la bontà del calcolo previsionale, delle opere di mitigazione acustica e il rispetto dei vigenti limiti normativi in materia di inquinamento acustico. Particolare attenzione dovrà essere posta al rispetto del limite assoluto di immissione di zona, verificato a confine di proprietà in periodo di riferimento notturno, e al limite differenziale di immissione presso i recettori sempre in periodo di riferimento notturno. Qualora si riscontrassero dei superamenti, dovranno essere tempestivamente attuati interventi di bonifica acustica e le sorgenti causa di tali superamenti dovranno essere limitate nel loro funzionamento;

6.5 – per la fase di realizzazione delle opere in progetto occorre richiedere opportuna autorizzazione in deroga ai sensi della D.G.R. Piemonte 27 giugno 2012 n. 24-4049, così come previsto dalla L.R. 52/2000.

7 – SCARICHI ACQUE REFLUE

7.1 – Il refluo domestico originato dai servizi igienici è destinato ad un sistema di trattamento costituito da una fossa di tipo Imhoff, una vasca sgrassatrice ed una vasca chiarificatrice. Il refluo, previo trattamento, sarà recapitato in tubazioni perdenti, anche in considerazione che l'insediamento è posto ad una distanza superiore a 100 m dalla pubblica fognatura. Il codice scarico assegnato è NO 0319 173;

7.2 – in considerazione della presenza di n. 1 Abitante Equivalente, la fossa Imhoff sarà così caratterizzata:

- comparto di sedimentazione, che sarà dimensionato in modo tale da rispettare quanto indicato all'interno dell'Allegato 5 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
- comparto di digestione da 120 litri;
- distanza di oltre 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio esistente destinato ad acqua potabile;
- localizzazione esterna ad Aree di Salvaguardia di captazione a scopo idropotabile;
- presenza di pozzetto di controllo/ispezione/prelievo a monte del manufatto;

7.3 – la condotta disperdente:

- dovrà rispettare la distanza minima di 30 metri da qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile;
- la pendenza delle tubazioni dovrà essere compresa tra 0,2 % e 0,5 %;
- dovrà essere localizzata esternamente ad Aree di Salvaguardia di captazione a scopo idropotabile

7.4 – negli scarichi dei servizi igienici non deve essere versato alcun liquido o sostanza non attinente l'uso civile, neppure in minima quantità;

7.5 – le acque di lavaggio dei mezzi, vista la possibilità di contaminazione da oli o idrocarburi, dovranno essere convogliate a idoneo pozzetto di raccolta e gestite come rifiuti;

7.6 – Le acque meteoriche non contaminate potranno essere inviate in acque superficiali (cavo irriguo lungo il confine est) oppure riutilizzate per lavaggio mezzi ed irrigazione delle aree verdi;

7.7 – l'impianto dovrà essere dotato di kit di pronto intervento e procedure operative per far fronte a sversamenti accidentali di sostanze inquinanti.

8 – OPERE DI MITIGAZIONE

8.1 – Dovranno essere realizzati gli interventi di mitigazione descritti nella Relazione integrativa:

- mascheramento continuo lungo i lati Sud e Ovest con specie arboree e arbustive;
- piantumazioni sul lato Est nella parte non mascherata dalla vegetazione esistente;
- piantumazioni lungo il lato Nord compatibilmente con la presenza della fascia di servitù dell'oleodotto ENI;

8.2 – dovrà essere rispettato il piano di manutenzione delle essenze piantumate proposto nella suddetta relazione al fine di garantire nel tempo la funzione di mascheramento delle opere a verde.

9 – MONITORAGGIO

9.1 – Entro il 31 marzo di ogni anno dovranno essere inviate ad ARPA e Provincia le seguenti informazioni:

- con riferimento all'anno precedente, relazione contenente i quantitativi di digestato prodotti e distribuiti, nonché l'indicazione dei mappali dei terreni coinvolti nello spandimento;
- analisi annuali del digestato prodotto presso l'impianto;
- quantità di biometano prodotto;
- documentazione fotografica sullo stato dei mascheramenti arboreo-arbustivi;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente secondo quanto previsto dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e dal D.Lgs. 28/2011 e s.m.i.;
- che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie da esso disciplinate, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento sia resa disponibile al Comune di Romentino ed a tutti i Soggetti invitati in Conferenza di Servizi, nonché al pubblico tramite in sito internet della Provincia di Novara;
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale

SEGUONO ALLEGATI



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
NOVARA**

UFFICIO: PREVENZIONE INCENDI
com.prev.novara@cert.vigilfuoco.it

Pratica n. 30025
(da citare nella corrispondenza)

A Rappresentante Legale della
SOCIETA' AGRICOLA RGP BIOMETANO SRL
Sig. Ravano Giovanni

Provincia di Novara
Conferenza dei servizi

SUAP Romentino

e p.c. Sig. Sindaco del Comune di
ROMENTINO

OGGETTO: Tipo di Procedimento: Valutazione progetto (art. 3 DPR 151/2011)

Parere favorevole

Ragione Sociale: SOCIETA' AGRICOLA RGP BIOMETANO SRL

Indirizzo dell'attività: STRADA VICINALE DEL FOSSALE 125-126 ROMENTINO (NO).

Descrizione Attività: Impianto per la produzione di gas naturale liquefatto (GNL).

Codice attività DPR 151/2011: 1.1.C; 4.6.C; 49.3.C.

Istanza del: 19.10.2021

Con riferimento all'istanza in oggetto, si esprime parere favorevole dopo valutazione della documentazione integrativa pervenuta in data 22/12/2021 a seguito della richiesta espressa da questo Comando con nota n. 12292 del 29/11/2021, alla realizzazione degli interventi proposti a condizione che gli stessi siano eseguiti nel rispetto delle norme e dei criteri tecnici di prevenzione incendi, ancorché non espressamente richiamati nella documentazione tecnica agli atti, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- *La rete idrica antincendi sia realizzata in conformità alle norme UNI 10779 garantendo le prestazioni idrauliche previste per le aree di livello 3 dal DM 20/12/2012;*
- *Il generatore di alimentazione di sicurezza alla torcia di combustione sia ubicato in luogo non a rischio di incendio, e tale che un incendio per una causa non direttamente riconducibile al suo funzionamento (esterna) non lo coinvolga;*
- *Il dispositivo di sezionamento di emergenza dell'alimentazione elettrica sia ubicato all'esterno o in altra posizione protetta e intervenga sulla linea prima dell'ingresso all'interno del fabbricato;*
- *Per l'impianto elettrico siano adottate le misure contro l'innesco e la propagazione dell'incendio previste dalla norma CEI 64-8 - sezione 751 ;*
- *Nelle zone con pericolo di esplosione, da individuarsi secondo le modalità previste dall'Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08, siano adottate le misure previste dall'Allegato L del citato decreto, con particolare riferimento:*
 - . *alla guida CEI 31-55 ai fini del controllo degli inneschi di origine elettrostatica;*
 - . *alla norma CEI EN 60079-14 per gli impianti elettrici;*
 - . *alle norme UNI EN 1127 e CEI EN ISO 80079-36 per le altre fonti di innesco;*
- *I circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incendio siano conformi al capitolo 56 della norma CEI 64-8 e alle seguenti ulteriori prescrizioni:*
 - . *Non sezionabili mediante il dispositivo di emergenza predisposto per l'alimentazione del fabbricato;*
 - . *Protetti dagli effetti del fuoco per il tempo di funzionamento previsto e/o da guasti di altri circuiti;*
 - . *Non costituenti causa di folgorazione per le squadre VV.F.;*
- *L'insediamento sia protetto dal rischio di fulminazione in conformità alla serie di norme CEI 81-10.*
- *L'illuminazione di emergenza sia realizzata in conformità alle prescrizioni di cui alle norme CEI 34-111 e UNI EN 1838, garantendo il 100% dell'illuminamento previsto entro 0.5 sec;*
- *L'impianto di allarme incendi sia realizzato in conformità al D.M. 20/12/2012 completo dei dispositivi di trasmissione a distanza dei segnali di allarme e guasto;*

- *L'impianto produttivo sia realizzato in conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o, in assenza, conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato VI, con particolare riferimento ai punti 12.1 (rischio di incendio) e 12.2 (rischio di esplosione) secondo quanto previsto dall'art.70 del D.Lgs. 81/08.*
- *Eventuali gruppi di continuità costituenti pericolo di folgorazione per le squadre di soccorso siano dotati di dispositivo per il sezionamento di emergenza dei circuiti serviti e ubicati in locali dedicati e compartimentati REI 120;*

A lavori ultimati e prima di esercire l'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011 dovrà essere richiesto il controllo di prevenzione incendi inoltrando:

- la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 2-2018)
- l'Asseverazione a firma di professionista abilitato (mod. PIN 2.1 – 2018) **completa delle dichiarazioni e certificazioni riportate nel foglio allegato.**

e mettendo a disposizione, all'atto del sopralluogo, la documentazione gestionale di cui al D.Lgs. 81/08 o all'art.6 DPR 151/11 riportata nel richiamato allegato.

- Le norme e le guide tecniche proposte per la progettazione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.
- la documentazione deve essere redatta secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica (reperibile sul sito www.vigilfuoco.it) ed inoltrata, ai sensi dell'art.63 comma 3bis del D.Lgs. 82/2005, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m);
- Ai fini dell'esercizio dell'attività, è possibile far ricorso alle indicazioni di cui all'art.5 comma 2 del DM 10/11/2011 per le SCIA presentate in modalità telematica relative ad Attività di competenza del SUAP.

Tanto si comunica al Signor Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DPR 577/82.

Sottoscritto con firma digitale
Il responsabile del procedimento tecnico
ing. Federico Fornarelli

Sottoscritto con firma digitale
Il Comandante
Ing. Corrado Romano



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
**COMANDO VIGILI DEL FUOCO
NOVARA**

Pratica n. 30025

SOCIETA' AGRICOLA RGP BIOMETANO SRL - **Valutazione progetto (art. 3 DPR 151/2011) – Parere favorevole.**

Istanza del: 19.10.2021

Intervento in progetto: ***impianto per la produzione di gas naturale liquefatto (GNL) che si compone, in sintesi, di unità di deposito accumulo biogas di capacità pari a 54568 mc pressione massima di esercizio 0.050 bar, di impianto cogenerazione da 1068 kW di potenza termica, di deposito in serbatoio fisso di GNL (gas naturale liquefatto) di 70 metri cubi.***

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO

- A. Documentazione di cui all'Allegato I del DM 07/08/2012
1. Relazione tecnica ed elaborati grafici atti a mostrare la puntuale ottemperanza delle prescrizioni contenute nel parere di conformità
- B. Documentazione di cui all'Allegato II del DM 07/08/2012
- 1 **PRODOTTI IMPIEGATI AI FINI DELLA RESISTENZA/REAZIONE AL FUOCO E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE**
Dichiarazione inerente i prodotti impiegati (Pin 2.3-2018)
Si precisa che ai fini della resistenza al fuoco dovranno essere oggetto di dichiarazione esclusivamente le serrande tagliafuoco, le porte e i portoni con particolare riguardo alla funzionalità degli stessi.
 - 2 **IMPIANTO ELETTRICO:**
dichiarazione di conformità ex art.7 DM 37/08, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto da individuarsi in funzione del rischio presente (luoghi ordinari/a maggior rischio in caso di incendio/con pericolo di esplosione);
 - 3 **MACCHINE ELETTRICHE:**
Dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (DM 15/07/2014, CEN EN 61936-1 ovvero CEI 11-1);
 - 4 **GRUPPO ELETTROGENO:**
Dichiarazione di conformità ex art.7 DM 37/08 nella quale deve essere fatto espresso riferimento alle norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (DM. 22/10/07, CEI 64-8) con allegata la dichiarazione di conformità CE della macchina;
 - 5 **IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE:**
(In caso di insediamento autoprotetto, sia trasmessa la sola valutazione del rischio di fulminazione)
dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza ex art.7 DM 37/08 commi 1 e 6, n indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (CEI 81-10/1/2/3/4);
 - 6 **IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDI:**
dichiarazione di conformità ex art.7 DM 37/08, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (DM 20/12/2012);
 - 7 **RETE IDRANTI:**
dichiarazione di conformità ex art.7 DM 37/08, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 10779, UNI 12845 e DM 20/12/2012);
 - 8 **IMPIANTO DI RIVELAZIONE GAS INFIAMMABILI:**
dichiarazione di conformità ex art.7 DM 37/08 indicando gli estremi del progetto e/o della valutazione dei rischi di esplosione e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (Cap.7 CEI 31-35 e CEI EN 50402, CEI EN 60079-29-2);
 - 9 **IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS MANUFATTURATI/NATURALE/GPL**

dichiarazione di conformità ex art.7 DM 37/08, indicando gli estremi del progetto e le norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (UNI 9860, UNI 9165; gas naturale: DM 16/04/2008, DM 17/04/08);

10 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA:

dichiarazione di corretta installazione e funzionamento (Pin 2.4-2018) completa delle indicazioni delle norme tecniche seguite per la realizzazione dell'impianto (es. CEI 64-8 – Cap.56, UNI EN 1838, CEI 34-111), riportando, alla voce "ALTRO", il verbale di verifica iniziale richiesto dalle norme tecniche (es. UNI-CEI 11222); in assenza di progetto, dovrà essere prodotta la Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento (Pin 2.5-2018).

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE GESTIONALE DA TENERE PRESSO L'ATTIVITÀ E DA ESIBIRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO

1. Documentazione sugli aspetti antincendio di competenza relativa agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 (DVR, formazione addetti antincendio, PEI, ecc..)
2. Fascicoli tecnici relativi agli impianti e alle strutture di cui all'Allegato II DM 07/08/2012

Si precisa che:

- Le dichiarazioni di rispondenza e le certificazioni di corretta installazione e funzionamento devono essere redatte secondo la modulistica approvata con Decreto della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica e reperibile sul sito www.vigilfuoco.it rispettando la competenza alla firma indicata nel DM 07/08/2012;
- Le norme e le guide tecniche proposte per la realizzazione e manutenzione possono essere sostituite da altri riferimenti equivalenti nel rispetto delle scelte operate dai progettisti e dei criteri generali di cui all'art.22 del D.Lgs. 81/08, art.1 Legge 186/68 e art.5 DM 37/08.
- La documentazione dovrà essere inoltrata secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Interno n.7227 del 21/03/2011, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC), in formato pdf/A (certificazioni/dichiarazioni/ relazioni) e dwf (planimetrie), sottoscritta con firma digitale in formato CADES (estensione .p7m).

Sottoscritto con firma digitale
Il responsabile del procedimento tecnico
ing. Federico Fornarelli



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
DIVISIONE IV - ISPettorATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA-
Unità Organizzativa III^A – Reti e servizi di comunicazione elettronica

SPETT.LE RGP BIOMETANO SRL.
VIA XII OTTOBRE, 2/91
16121 GENOVA
PEC: RGPBIOMETANO@PEC.IT

Pratica MiSE -TO/SETT.3/FM/2021215/INTERFELET/
All.: nota spese

Oggetto: posa condutture di energia elettrica BT/MT costituenti l'alimentazione dei servizi ausiliari e di tubazione metallica sotterrata a DN 100 per il prelievo di gas metano dalla rete afferenti l'impianto di digestione anaerobica e upgrading e liquefazione per la produzione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) da eseguire in via del Fossale nel comune di Romentino (NO).

Con riferimento all'istanza datata 05.10.2021 trasmessa con nota PEC del 14.10.2021 rubricata al Registro Ufficiale in Ingresso di questo Ispettorato al n. 0155477 del 14.10.2021 nonché alla nota integrativa protocollata in arrivo con n. prot. 0160996 del 25.10.2021, nel comunicare l'avvio di un apposito procedimento amministrativo in merito, si precisa che:

1. l'Amministrazione competente è lo scrivente Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali - Div. IV° Ispettorato Territoriale Piemonte Valle d'Aosta;
2. l'oggetto del procedimento promosso è il rilascio del nulla osta ai sensi dell'articolo 95 D.L.vo 259/03;
3. il responsabile del procedimento amministrativo è il F.T. Massetti Fabrizio disponibile per eventuali informazioni o approfondimenti al n. telefonico 011/5763421;
4. l'Ufficio dove si può prendere visione degli atti nelle forme e nei modi previsti dalla Legge 241/90 è il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali - Div. IV° Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta - Unità Organizzativa III^A - Reti e servizi di comunicazione Elettronica – via Alfieri, 10 – 10121 Torino.

Tutto ciò premesso

QUESTO ISPettorATO TERRITORIALE

- VISTO** l'articolo 53 comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 1 comma 42 della legge 06 novembre 2012, n. 190 e considerate le specifiche sanzioni in caso di violazione del medesimo articolo;
- VISTO** il progetto tecnico allegato all'istanza, catalogato con n. 2021215;
- VISTA** la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000”, allegata all'istanza, ove si dichiara che all'interno dei fondi interessati dalla realizzazione delle condutture di energia elettrica e delle tubazioni metalliche di cui in oggetto, sono presenti linee di comunicazione elettronica e che pertanto vi sono interferenze;
- VISTA** la dichiarazione di impegno, allegata all'istanza, concernente il rispetto delle prescrizioni da osservare e contenute nelle norme in materia di coesistenza tra gli impianti da realizzare e i preesistenti impianti di rete pubblica di comunicazione;
- VISTO** l'Atto di Sottomissione, allegato all'istanza in copia conforme all'originale, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova – Uff. Terr.le di Genova 1 in data 14.07.2021 al n. 3003/21 serie 3, senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano allo scrivente Ministero dal R.D. n. 1775 dell'11.12.1933 e dal D.L.vo del 259/03

RILASCIA,

Via Alfieri, 10 – 10121 Torino
tel. +39 011 5763421 – fax +39 011 5763436
e-mail it.piemonte@mise.gov.it – PEC: dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it
Referente: FT Massetti Fabrizio



per quanto di competenza, il **NULLA OSTA** ai sensi dell'articolo 95 D.L.vo n. 259/03, pubblicato sul S.O. alla G.U. 214 del 15.09.2003, per la realizzazione dell'impianto in oggetto specificato, subordinandolo all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) *non dovranno essere apportate modifiche al progetto prodotto e riferito alle condutture elettriche ed alle tubazioni metalliche sotterrate in oggetto;*
- 2) *nella posa delle medesime condutture e tubazioni, ed in particolare nelle interferenze segnalate con i preesistenti impianti della rete pubblica di comunicazione, dovranno essere osservate tutte le norme in materia vigenti, così come riportato nella dichiarazione di impegno.*

Inoltre si rappresenta a Codesta Società quanto segue:

1. allo scopo di poter eseguire i previsti controlli dovrà segnalare a questo ufficio, in tempo utile, mediante comunicazione a mezzo P.E.C. o mail, l'inizio e la fine dei lavori inerenti la posa sotterrata della tubazione metallica in progetto, indicando i riferimenti relativi al presente nulla osta, il comune interessato nonché il nominativo e recapito telefonico del proprio referente;
2. l'invio differito o la mancanza di tale segnalazione potrebbe comportare in fase di verifica l'effettuazione di scavi a campione ed a totale carico di codesta medesima società; resta inteso che qualora si riscontrassero irregolarità questo Ufficio applicherà le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.
3. ad ultimazione lavori è fatto obbligo a codesta stessa società di fornire a questo Ufficio la prevista dichiarazione di conformità, inerente il rispetto del progetto e delle norme tecniche osservate per l'esecuzione del medesimo impianto;
4. nel caso in cui sia prevista in progetto anche la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, a servizio dell'impianto elettrico o delle tubazioni metalliche (ad es. reti di telesorveglianza, telecontrollo, monitoraggio, altro) si informa che ai sensi degli articoli 99 e 104 del codice delle comunicazioni elettroniche (Decreto legislativo n. 259/03 e s.m.i.), l'attività di installazione ed esercizio di dette reti è assoggettata ad una autorizzazione generale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 99 comma 5 e dall'art. 105 del predetto codice, che consegue alla presentazione della dichiarazione e della documentazione prescritte dall'art. 99 comma 4 e dell'art. 107 del suddetto Codice al Ministero dello Sviluppo economico – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali – Divisione II – Comunicazioni *elettroniche ad uso privato - Viale America 201 – 00144 ROMA*;
5. qualora a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'art.127 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e su gli impianti elettrici, approvato con R.D. del 11 dicembre 1933. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.


Si allega, al presente Nulla Osta, la relativa nota spese per Attività Istruttoria Rilascio Nulla Osta ai sensi del D.M. 15 febbraio 2006.

Visto: Masetti, Langone

IL DIRIGENTE
(Ing. Vincenzo Zezza)

Informativa ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE: i dati personali saranno raccolti in conformità a specifiche disposizioni di legge e verranno trattati dal Titolare del trattamento, ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalle normative indicate nel presente provvedimento nell'ambito del procedimento in atto, anche con strumenti informatici. Tali dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati trattati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, ai soggetti cui la comunicazione degli stessi debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile; ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge. Il Ministero dello Sviluppo Economico attua idonee misure tecniche ed organizzative per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti. L'interessato, in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui dall'articolo 15 all'articolo 22 del Regolamento. Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento è: Ministero dello Sviluppo Economico – via Veneto 33, 00187 Roma (urp@mise.gov.it).

P&I impianto di digestione anaerobica per la produzione di gas naturale liquefatto (GNL)



Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1									
Composizione Gas:	O2:		% v/v	CO2:		%v/v	Umidità		% v/v
Pressione Atmosferica:	Patm:		mbar	Cond.Meteocl.					
Fattore di taratura Pitot:	Tipo Pitot:	S		Sezione prelievo :			orizzontale		
		L					verticale		
Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :							SI	NO	
presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :							SI	NO	

Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr. :	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12+4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max _i / v min _i < 3:1

Bocchello di misura n°.... :							Ora inizio misure:													
Affondamento (i) nr.:	1		2		3		4		5		6		7		8		9.....12 +4/m ²		Media <x _i >	Condizione
cm																				
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		NO
ΔP [Pa]																				
T [°C]																				
v [m/sec]																			Rapporto v max/v min	v max/v min < 3:1

MISURA DEI LIVELLI DI EMISSIONE

		inquinante 1	inquinante 2	inquinante 3	inquinante 4	inquinante 5	Tarature (qualora siano state adottate tecniche di analisi diretta a camino)		
orario camp. o durata (min)	metodo							tipo di miscela di gas	
		flusso di campionamento [l/min]						inquinante 1	concentrazione dei singoli componenti presenti
		Diametro interno ugello polveri (mm)						inquinante 2	
		Diametro filtro polveri (mm)						inquinante 3	
		Tipologia filtro polveri						inquinante 4	
		eventuale marca e matricola degli analizzatori impiegati ⁽¹⁾						inquinante 5	
		data effettuazione ultima taratura							
metodica analitica							Grafici di eventuali parametri con misure in continuo		
limite di rivelabilità									
conc. prima prova (E1) *	campionamenti								
conc. seconda prova (E2) *									
conc. terza prova (E3) *									
conc. quarta prova (E4) *									
conc. quinta prova (E5) *									
livello di emissione medio (\bar{E}) *	analisi dei dati						Conclusioni / eventuali considerazioni del responsabile dell'autocontrollo		
flusso di massa ($\bar{E} \cdot Q$) **									
deviazione standard (s)									
coeff. di variazione (s / \bar{E})									
livello emissivo ($\bar{E} + s$)									
flusso di massa [$Q \cdot (\bar{E} + s)$] **									
concentrazione autorizzata									
flusso di massa autorizzato									

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.

* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo ** prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti



COMUNE DI ROMENTINO

PROVINCIA DI NOVARA

Via Chiadini n. 1 - 28068 ROMENTINO (NO)

☎ 0321 869809 - 📠 0321 860643 E-mail: urbanistica@comune.romentino.no.it

C.F. n. 00225920032

AREA URBANISTICA - AMBIENTE - TERRITORIO - TECNICA
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

1989/17C

DIRITTI DI ISTRUTTORIA versati alla Provincia di Novara
BOLLO € 16,00 apposto su domanda autorizzazione unica

Prot. 4997

del 13/05/2022

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

N° 05

DATA RILASCIO, 13/05/2022

PERMESSO DI COSTRUIRE

(ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Vista la domanda di

TIPO PRATICA	Permesso di Costruire
DATA PROTOCOLLO COMUNE	26/04/2021
NUMERO PROTOCOLLO	4137
RICHIEDENTI	RGP BIOMETANO S.r.l. - C.F.: 02622330997 Sede: Piazza Piccapietra 70, 16121 GENOVA
OGGETTO INTERVENTO	nuova costruzione di un impianto di digestione anaerobica e upgrading per la produzione di gas naturale (biometano) liquefatto da fonti rinnovabili
UBICAZIONE INTERVENTO	Strada del Fossale
INDIVIDUAZIONE CATASTALE	Terreni foglio 23, mappali: 83, 121, 86, 88, 174, 89, 182, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 176, 177, 133, 122
PROGETTISTA	STA ENGINEERING - Via dei Gibuti 1, Zona Industriale Porporata - 10064 PINEROLO (TO)
DIRETTORE DEI LAVORI	da comunicare

- Visti gli elaborati grafici e la documentazione allegati alla Convocazione della prima Conferenza dei Servizi presso la Provincia di Novara, comprensivo del progetto municipale e della Variante Urbanistica parziale;
- Visto il parere sospensivo del Responsabile del Procedimento Edilizio/Urbanistico prot. 5204 del 27/04/2021, espresso nell'ambito della predetta Conferenza dei Servizi;
- Viste le integrazioni trasmesse dalla Società alla Provincia di Novara in data 13/10/2021
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Procedimento Edilizio/Urbanistico prot. 10965 del 05/11/2021, espresso nell'ambito della seconda seduta di Conferenza dei Servizi;
- Visto il D.P.R. 6.6.2001, n° 380 e successive modifiche ed integrazioni – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia
- Visto il D.Lgs 29.12.2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni – Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- Visto il D.Lgs 3.3.2011, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

- Dato atto che gli impianti realizzati ai sensi della normativa sopra richiamata sono riconosciuti come "di pubblica utilità, indifferibili e urgenti", nonché relativi alle fonti rinnovabili di energia e per tale ragione sono esenti dal pagamento dei contributi di costruzione ai sensi del DPR 380/2001, art. 17, comma 3, lett. e)
- Vista la normativa regionale vigente in materia edilizia ed urbanistica
- Visti il P.R.G.C. vigente e successive varianti parziali, compresa l'adozione della Variante Automatica n. 10, relativa all'insediamento dell'impianto di cui al presente atto, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/09/2021, nonché i correnti regolamenti comunali
- preso atto che la Società ha consegnato alla Provincia di Novara una polizza fidejussoria a favore del Comune di Romentino per la copertura dei costi di dismissione dell'impianto a garanzia del ripristino dell'area alla produzione agricola,

FATTI SALVI ED IMPREGIUDICABILI I DIRITTI DI TERZI ED I POTERI ATTRIBUITI AGLI ALTRI ORGANI
RILASCIA IL PERMESSO DI COSTRUIRE INTESTANDOLO

alla Società:

RGP BIOMETANO S.r.l. - C.F.: 02622330997 con Sede in Piazza Piccapietra 70, 16121 GENOVA, in qualità di avente titolo;

per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, consistenti nella **NUOVA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO DI DIGESTIONE ANAEROBICA E UPGRADING PER LA PRODUZIONE DI GAS NATURALE (BIOMETANO) LIQUEFATTO DA FONTI RINNOVABILI**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni ed in conformità al progetto edilizio municipale approvato che si allega quale parte integrante del presente atto, con il vincolo del rispetto delle prescrizioni che saranno comprese nell'Autorizzazione Unica Ambientale, oltre che delle prescrizioni ed avvertenze generali, dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di seguito riportate.

ART. 1 - Trasferibilità del permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza o di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia. Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali di convenzioni particolari.

ART. 2 - Partecipazione agli oneri dell'intervento

Il presente Permesso di Costruire non è soggetto al contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., ma solo al versamento dei diritti di segreteria per l'importo di € 55,00.

ART. 3 - Adempimenti e obblighi da osservare prima dell'inizio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori il titolare del Permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa devono:

- a) ai sensi dell'art. 15 DPR 380/01 i lavori dovranno avere inizio entro 1 anno dalla data di rilascio del permesso di costruire, la data di inizio lavori unitamente alle generalità del Direttore dei e alle generalità dell'Impresa esecutrice deve essere comunicata al Comune prima dell'effettivo inizio dei lavori
- b) presentare il **modello ISTAT** debitamente compilato (**solo per nuove costruzioni o ampliamenti**);
- c) depositare presso il Comune la **denuncia per le opere strutturali** ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001 nonché della normativa regionale, corredata da tutta la documentazione di rito
- d) chiedere e ottenere l'autorizzazione per occupazioni, anche temporanee, di suolo pubblico necessario all'impianto del cantiere e, se necessario, alla manomissione del suolo pubblico per il transito, il taglio per posa tubazioni e cavi
- e) proteggere l'area di cantiere verso gli spazi esterni con recinzione in assito o altro materiale idoneo, segnalato agli angoli a tutta altezza e con posa di luce rossa serali e notturne, sui lati in fregio a spazi aperti al transito, anche solo pedonale, pubblico o privato
- f) sul cantiere, si dovrà esporre per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile all'esterno, una tabella di dimensioni non inferiore a 0.70 x 1.00 mt chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi del permesso di costruire, il titolare, l'oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, il progettista, il direttore dei lavori, l'assistente di cantiere. In caso di controllo da parte del personale di vigilanza si precisa che lo stesso ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza. Allo stesso dovrà essere esibito il permesso di costruire e le eventuali denunce di inizio attività o permessi di costruire di variante
- g) comunicare alla A.S.L. e all'Ispettorato del Lavoro la notifica preliminare di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 494 del 1996, affiggendone una copia in cantiere

ART. 4 - Obblighi da osservare nel corso dei lavori e alla loro ultimazione

Durante l'esecuzione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, ovvero il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice, ognuno per quanto di propria competenza, devono:

- a) osservare quanto autorizzato con il Permesso di costruire, così come le norme generali di legge e di regolamento, nonché le modalità esecutive fissate nel permesso di costruire medesimo, ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, del d.P.R. n. 380 del 2001, restando responsabili di ogni violazione o difformità
- b) presentare al Comune, prima della loro esecuzione, la domanda di Permesso di costruire o la Segnalazione di Inizio Attività per ogni variazione dei lavori rispetto a quanto autorizzato, fatte salve le sole ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 (varianti che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire) le quali ultime possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori
- c) osservare ogni prescrizione imposta dalle autorità, anche diverse dal Comune, quali quelle di Polizia idraulica (per la tutela dei corsi d'acqua), delle A.S.L. e Ispettorato del Lavoro (per la sicurezza nei cantieri), delle A.S.L. e dell'A.R.P.A. in materia di smaltimento dei rifiuti e degli inerti, ivi compresi quelli provenienti dalle demolizioni
- d) mantenere in cantiere una copia del progetto approvato, unitamente ad una copia del Permesso di costruire, a disposizione degli organi di vigilanza
- e) comunicare immediatamente al Comune l'eventuale sostituzione del Direttore dei Lavori o dell'Impresa esecutrice, comunicando le generalità dei nuovi soggetti
- f) provvedere immediatamente al ripristino e alla pulizia degli spazi pubblici eventualmente e accidentalmente danneggiati o imbrattati, ferme restando le responsabilità per la mancata autorizzazione e gli eventuali maggiori danni per il ripristino d'ufficio o l'interruzione delle utilità dei predetti spazi
- g) tutelare e conservare qualunque manufatto, impianto, attrezzatura, di proprietà pubblica o di soggetti gestori di pubblici servizi (numeri civici, tabelle toponomastiche, idranti, centraline, cavi aerei, tubazioni e reti interrato, paline stradali, segnaletica, pubblica illuminazione, idranti, chiusini, cordoli, aiuole ecc.); eventuali pubblici servizi interessati dalla costruzione dovranno essere spostati a cura e spese del concessionario
- h) osservare la normativa vigente in materia di rifiuti
- i) osservare la normativa vigente in materia di scarichi, inquinamento e tutela dei corpi idrici
- j) per quanto non esplicitamente riportato nel presente permesso di costruire è fatto obbligo, infine, di rispettare il vigente T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e le prescrizioni in materia di: sicurezza antincendi, norme tecniche per la progettazione esecuzione e collaudo di edifici in muratura, disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, norme per la sicurezza degli impianti, nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
- k) nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre ad ottemperare alle disposizioni cui al D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza nei cantieri
- l) nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele e le precauzioni atte ad evitare incidenti e danni alle cose ed alle persone, e per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare a terzi
- m) Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti dei terzi

All'ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire o i suoi successivi aventi causa, devono:

- n) comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori, entro 3 anni dalla data di inizio lavori, unitamente alle eventuali varianti minori di cui all'articolo 22, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001
- o) depositare in Comune, entro 15 giorni dall'ultimazione, la segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'articolo 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, pena la sanzione da 77,00 a 464,00 euro; il fabbricato non potrà essere abitato senza la preventiva agibilità

ART. 5 - Avvertenze

L'inosservanza dei precedenti termini di inizio e fine lavori ai sensi dell'art. 15 DPR 380/01 comporta la decadenza del Permesso di Costruire. Entrambi i termini possono essere prorogati con preventiva comunicazione al Comune.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle autorizzabili mediante diversa procedura autorizzativa.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali il permesso fosse in contrasto, comporta la decadenza, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. Qualora la ditta esecutrice dei lavori risultasse non a norma con del documento unico di regolarità contributiva il permesso di costruire non è efficace ed i lavori eventualmente iniziati sono da considerare abusivi.

ART. 6 - Prescrizioni particolari

Il concessionario dovrà inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

a) //

ALLEGATI: Elaborato progettuale composto da n. 4 tavole grafiche e 2 relazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Riggio Elena

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Arch. Riggio Elena

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69)

Si certifica che il presente permesso di costruire sarà pubblicato per estratto all'Albo Pretorio on line del Comune di ROMENTINO per quindici giorni consecutivi.

ROMENTINO lì, 13/05/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Riggio Elena

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio